



*Schema di delibera recante "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".*

Relazione AIR

## 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

In applicazione del Regolamento «per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, la presente Relazione illustra le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione della Delibera recante "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"* avuto riguardo alle principali osservazioni allo schema di delibera formulate nell'ambito della consultazione pubblica di 30 gg svoltasi nel periodo 23.03.2021-22.04.2021. La delibera è stata approvata in via definitiva dal Consiglio nell'adunanza del 16 giugno 2021.

## 2. Le scelte effettuate dall'Autorità

L'Autorità ha valutato l'opportunità, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 97/2016 sull'ambito applicativo degli artt. 26 e 27, degli indirizzi interpretativi espressi dall'Autorità nell'attività consultiva sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e degli esiti della vigilanza svolta da ANAC, di predisporre un atto a carattere generale al fine di fornire chiarimenti sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La delibera supera l'orientamento espresso dall'Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 e conferma l'orientamento dell'Autorità secondo cui sono da ritenersi escluse dall'applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In particolare, circa l'ambito oggettivo di applicazione delle norme, è stato precisato che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, leggi e regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali. E' stata invece ritenuta esclusa la pubblicazione, ai sensi del citato comma 2, degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro e non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

## 3. La procedura di consultazione pubblica

Lo schema di delibera è stato posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC in data 23.03.2021 assegnando un termine di 30 giorni per l'invio dei contributi.

Sono pervenuti n. **8** contributi pubblici da parte di diversi soggetti come di seguito indicati: Referente Trasparenza Università di Bologna, OIV - SSR dell'Emilia Romagna, RPCT Regione Lombardia, RPCT Regione Toscana, RPCT Veneto Sviluppo (società partecipata della Regione Veneto), RPCT Sviluppo Basilicata (società in house della Regione Basilicata), RPCT Fl.L.S.E. S.P.A. (società in house della Regione Liguria), RPCT GSE.

Tutti i soggetti hanno formulato le proprie osservazioni in nome e per conto dell'ente di appartenenza e tutti hanno rilasciato il consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito di ANAC delle osservazioni formulate.

Si riportano di seguito le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti che riflettono la struttura del modulo di consultazione che richiamava a sua volta i paragrafi in cui è organizzata la delibera. Segue poi, per ogni osservazione formulata, l'opzione scelta. Per i contributi trasmessi dal RPCT del GSE si rinvia invece alle indicazioni inserite in calce al presente documento.

### Osservazioni pervenute

#### Ambito oggettivo di applicazione (§ 2. dello schema di delibera)

1. Con una prima osservazione è stato chiesto se sia possibile precisare il rapporto tra gli artt. 26, 27 e art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in particolare se possano essere considerati tra gli atti soggetti alla normativa anche accordi di programma che prevedono attribuzioni di somme, già pubblicati ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 (RPCT Regione Lombardia).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta. La pubblicazione mediante un *link* che dalla sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" conduce alla sottosezione "Provvedimenti" dove l'accordo è pubblicato nel caso in cui i criteri e modalità con cui i contributi saranno erogati, come previsto dall'art. 26, co. 1, del d.lgs. 33/2013, siano contenuti in un accordo di programma già pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, è opzione consentita solo qualora le amministrazioni optino per la pubblicazione integrale degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non gli elenchi degli stessi, come indicato dal medesimo art. 23.

\*\*\*

#### Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1) (§ 2.a dello schema di delibera)

1. Il soggetto che ha formulato l'osservazione ritiene che le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale SSN che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza LEA non potrebbero in alcun modo essere riconducibili a "benefici o vantaggi economici", ma rappresenterebbero servizi, con modalità di erogazione in forma diretta e indiretta, connessi alla tutela della salute come costituzionalmente garantita: in tal senso i LEA per le prestazioni sanitarie sarebbero da inquadrare come un diritto e non un beneficio economico, in quanto connessi alla prevenzione, diagnosi o cura/trattamento di patologie o altri problemi di salute. Il soggetto che formula l'osservazione ritiene che tale concetto vada ribadito in modo chiaro nella delibera per evitare fraintendimenti, confermando per questo ambito l'orientamento interpretativo che l'ANAC aveva già assunto in precedenza. Ne consegue che, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, non andrebbero pubblicati i criteri riferiti alle prestazioni riconducibili ai LEA e i connessi atti che fanno riferimento a prestazioni riconducibili ai LEA nazionali per le ragioni esposte nel punto 2.2.a. Nell'osservazione viene altresì precisato che le modalità di accesso a tali prestazioni/servizi sono tipicamente definite da norme e regolamenti nazionali, regionali e aziendali che da anni vengono pubblicati nei siti internet delle Aziende sanitarie, anche nell'ambito della Carta dei servizi (OIV SSR Emilia Romagna).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta. In tal senso, è stato integrato il testo della delibera, indicando che le prestazioni offerte dal SSN sono da ricondurre alla categoria dei servizi e quindi sottratte dagli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013. È stata inoltre svolta una valutazione circa l'annoverabilità delle previsioni che attengono alla trasparenza da assicurare nella sezione "Amministrazione Trasparente" alle prestazioni del SSN in altre disposizioni del d.lgs. 33/2013. In particolare, all'art. 32 del citato decreto sulla carta dei servizi o, con riferimento ai soli aspetti relativi ai procedimenti amministrativi, all'art. 35 del medesimo decreto, e, da ultimo, raccomandandone alle amministrazioni la pubblicazione ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 alla voce "dati ulteriori".

2. Altra osservazione ha riguardato la riconducibilità ai sensi dell'art. 26 per le Aziende sanitarie, delle erogazioni in danaro non direttamente connesse alle prestazioni sanitarie ma che si traducono in una prestazione di natura assistenziale data alla persona come ad es. l'erogazione degli assegni di cura, il contributo per l'acquisto di parrucche per malate oncologiche, ecc.. Tenuto conto di quanto previsto in termini di protezione dei dati individuali "sensibili", anche ai sensi del comma 4 dell'art. 26, e del limite fissato dal comma 3 del medesimo articolo, anche al fine di garantire una migliore leggibilità e piena trasparenza sostanziale alle informazioni pubblicate, per tale tipologia di prestazioni è stato proposto di prevedere la pubblicazione dei criteri e delle modalità di accesso ai sensi dell'art. 26 c. 1 e di sintesi periodiche, ragionevolmente annuali o semestrali, dei contributi effettivamente erogati, in termini di numero di beneficiari e di importo corrisposto per tipologia di intervento (e quindi senza il dettaglio previsto all'art. 27) **(OIV SSR Emilia Romagna)**.

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta e – per la natura troppo specifica delle erogazioni cui si è fatto richiamo - non si è ritenuto di dover integrare il testo con nuove esemplificazioni.

L'osservazione richiama infatti esemplificazioni che, pur avendo una finalità assistenziale, non sono prestazioni di natura assistenziale diretta, bensì erogazioni per l'accesso a prestazioni equivalenti. Pertanto, tali erogazioni – diversamente da quanto suggerito - andrebbero assoggettate sia alle previsioni del comma 1 che del comma 2 dell'art. 26, ove di importo superiore a mille euro annui a favore del medesimo beneficiario. Restano ferme le tutele in tema di riservatezza di cui al comma 4 dell'art. 26.

3. E' stato anche chiesto di voler specificare che nell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 non ricadano anche gli importi erogati sulla base di contratti di borsa di studio per attività di studio e ricerca, in quanto non riconducibile alla categoria dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990. Invero, se non sussistono dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni relativamente agli aiuti finanziari tesi alla compartecipazione della spesa per la frequentazione di corsi di studio, si ritiene che le borse di studio e di ricerca erogate dalle Aziende sanitarie non debbano essere considerati come vantaggi economici, in quanto tali attività ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle imposte dei redditi (DPR 917/1986) sono assimilati ai redditi da lavoro, avendo altresì diritto al bonus fiscale di cui al D.L. n. 3/2020 convertito con L. 21/2020 (ex Bonus Renzi) **(OIV SSR Emilia Romagna)**.

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta ed è stata di conseguenza inserita al § 3 "Esemplificazioni" anche la casistica "Redditi da lavoro" - oggetto del contributo - specificando che, qualora le erogazioni siano assimilate a redditi da lavoro, non sono riconducibili alla categoria dei provvedimenti attributivi di

vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e, quindi, trattasi di importi totalmente esclusi dall'applicazione degli artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013.

4. Il soggetto che ha formulato l'osservazione ha comunicato che nel P.T.P.C.T. 2021-2023 della propria amministrazione di appartenenza sono state previste cinque tipologie di misure a seconda dei processi mappati: misure di controllo, promozione etica e *standard* di comportamento, regolamentazione, semplificazione e trasparenza. In via esemplificativa i controlli sono declinati in varie misure, quali utilizzo di *check-list* e di manuali di gestione e controllo. Con riferimento alle misure etiche *standard*, ad esempio, è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle procedure sensibili (a maggior rischio corruttivo), la previsione di nuclei di valutazione interdirezionali. In relazione alla semplificazione sono previste misure riferibili ad esempio, all'effettuazione di controlli incrociati con le altre banche dati dell'amministrazione e di altri enti. In relazione alla trasparenza, tra le misure applicate vi sono la consultazione trasparente e inclusiva di tutti gli *stakeholder* e l'informazione circa gli esiti del monitoraggio e delle iniziative realizzate (**RPCT Regione Lombardia**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta e il testo della delibera è stato integrato con esemplificazioni di possibili misure a presidio dell'area delle erogazioni per mitigare il rischio di fenomeni corruttivi, quali i controlli incrociati con altre banche dati istituite, al fine di verificare la corrispondenza e la veridicità dei dati pubblicati, la trasparenza degli esiti del monitoraggio che le amministrazioni conducono.

\*\*\*

**Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, co. 2) (§ 2.b dello schema di delibera)**

1. I soggetti che hanno formulato l'osservazione hanno chiesto di fare espresso riferimento, mediante inserimento del relativo *link*, alla Banca Dati RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato). Tale proposta in ragione del principio di efficienza e snellimento delle procedure operative nonché dell'utilizzo delle banche dati previsto da CAD (**RPCT Veneto Sviluppo, RPCT Sviluppo Basilica e RPCT FI.L.S.E. S.P.A.. La stessa osservazione è stata inserita dai medesimi enti anche al § 4. "Sulle modalità di pubblicazione"**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta solo in parte. Si è valutato di non integrare il testo della delibera con il riferimento specifico alla Banca Dati RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) ma di precisare che, anche per gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 26, le amministrazioni possono utilizzare collegamenti ipertestuali in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, laddove tutti i dati previsti dal richiamato comma siano già pubblicati in altri siti istituzionali.

2. Con riferimento all'obbligo di pubblicare i dati consolidati di gruppo, di cui all'art. 26 comma 2, secondo periodo, richiamato nel testo della Delibera, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, è stato chiesto se sia possibile specificare le fattispecie alle quali si riferisce la norma e le modalità applicative, atteso che sono state evidenziate difficoltà nella raccolta in forma aggregata dei dati (**RPCT Veneto Sviluppo, RPCT Sviluppo Basilica e RPCT FI.L.S.E. S.P.A.. La stessa osservazione è stata inserita dai medesimi enti anche al § 4. "Sulle modalità di pubblicazione"**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta. Il tema della pubblicazione dei dati consolidati di gruppo, di cui all'art. 26 comma 2, secondo periodo, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, è questione che richiede una valutazione da condurre alla luce di prossime modifiche normative, utili per definire meglio il dato legislativo.

\*\*\*

**Sulla tutela della riservatezza (§ 2.1. dello schema di delibera)**

1. Il soggetto che ha formulato l'osservazione ritiene che con riferimento alla disciplina della *privacy*, le casistiche di disagio economico e sociale possano essere individuate ad esempio nelle fattispecie di attribuzione di borse studio a portatori di *handicap* oppure *social card* ad anziano non autosufficiente; punteggi attribuiti con indicazione "*indici di autosufficienza*"; destinazione contributi a strutture sanitarie oncologiche o contributo a donne che hanno subito violenza (**RPCT Regione Lombardia**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta. L'elencazione proposta non è corredata da riferimenti normativi, e si presenta pertanto troppo generica. In un caso (contributi a strutture sanitarie oncologiche) le esemplificazioni di erogazioni, essendo rivolte non a soggetti privati ma giuridici, non incontrerebbero i limiti della tutela della riservatezza.

\*\*\*

**Esemplificazioni (§ 3. dello schema di delibera)**

1. Rispetto al contesto universitario, è stato chiesto di analizzare la casistica degli esoneri dalle tasse universitarie in quanto sarebbero oggetto di pubblicazione i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 26 comma 1, mentre permarrebbero alcuni dubbi in merito all'applicabilità dell'art. 26 comma 2. Gli esoneri dalle tasse non consisterebbero in erogazioni di denaro, ma sarebbero quantificabili in termini economico-monetari (mancato incasso). Tuttavia, nel caso degli esoneri per condizioni reddituali ed economiche, i nominativi dei beneficiari sarebbero esclusi dalla pubblicazione in quanto atti a rilevare una situazione di disagio economico (tutela della riservatezza). Si potrebbe pertanto al più ravvisare la pubblicazione di un dato aggregato, volto a dare contezza dell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di garantire il fondamentale diritto allo studio (**Referente trasparenza UNI Bologna**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta aggiungendo alle esemplificazioni della delibera quella relativa agli esoneri dalle tasse universitarie. Tali esoneri non si sostanziano in erogazioni dirette in denaro. Pertanto, al soggetto che concede tali esoneri, spetta pubblicare solo i criteri e le modalità di erogazione (comma 1) e non anche – ai sensi dell'art. 26, co. 2 e dell'art. 27 – gli elenchi dei beneficiari. E' rimessa alla valutazione dell'Ateneo la facoltà di pubblicare anche i dati previsti dall'art. 26, co. 2 e dell'art. 27, in forma aggregata, in un'ottica di massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche connesso al diritto allo studio.

2. In merito agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e comunque in tutti i casi analoghi, è stato chiesto se sia corretto pubblicare soltanto nella banca dati degli atti amministrativi del comune e non in "Amministrazione trasparente" l'atto di approvazione della graduatoria degli aventi diritto agli alloggi, previa anonimizzazione dei dati personali. Secondo i criteri indicati nella delibera in consultazione, infatti, tali provvedimenti rientrerebbero come tipologia negli atti di concessione di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 ma non sarebbero immediatamente suscettibili di quantificazione in termini monetari (**RPCT Regione Toscana**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta perché la richiesta di integrazione formulata trova già riscontro nel testo della delibera. In merito alle modalità di pubblicazione dei dati relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'Autorità ha già chiarito che, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravio possibile degli oneri, qualora i criteri e le modalità siano contenuti nella normativa di settore, le amministrazioni possono assicurare la pubblicazione anche con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito, o ad altro sito *web*, in cui la normativa è già pubblicata. Analoghe modalità di pubblicazione tramite *link* sono state già previste nella delibera anche per gli atti di carattere amministrativo generale, ove già pubblicati in altra parte del sito.

3. Con l'osservazione è stato comunicato che in merito agli immobili si procede alle pubblicazioni di cui all'art. 30 d.lgs. n. 33/2013, con riferimento alle informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (**RPCT Regione Lombardia**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta in quanto l'esemplificazione trasmessa risponde ad un obbligo di legge (art. 30 d.lgs. 33/2013), richiamato nel testo della delibera.

\*\*\*

**Sulle modalità di pubblicazione (§ 4. dello schema di delibera)**

1. Il soggetto che ha formulato l'osservazione evidenzia criticità con riferimento all'utilizzo di collegamenti ipertestuali tenuto conto della mobilità delle pagine dei portali nel corso del tempo. Con riferimento agli atti normativi, tenuto conto della difficoltà di gestione dei *link*, si evidenzia la possibilità di pubblicazione per estremi, atteso che la pubblicità degli atti normativi è assicurata anche in Amministrazione Trasparente (**RPCT Regione Lombardia**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione non è stata accolta. L'art. 26 d.lgs. 33/2013 prevede che siano pubblicati gli atti che declinano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, ma non i loro estremi (a meno che gli estremi non contengano collegamenti ipertestuali che conducano all'atto).

\*\*\*

**Sui profili di responsabilità (§ 5. dello schema di delibera)**

1. Con l'osservazione si rappresenta che al fine di semplificare e favorire l'attuazione della trasparenza in materia è stata informatizzata la procedura di pubblicazione che avviene contestualmente

all'adozione dei provvedimenti. Vengono eseguiti specifici controlli a campione, in particolare nei monitoraggi periodici quadrimestrali degli obblighi di pubblicazione sono previsti controlli anche in merito a tale adempimento (**RPCT Regione Lombardia**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta ed il testo della delibera è stato integrato con il riferimento all'auspicio contenuto nell'osservazione circa l'opportunità di informatizzare la procedura di pubblicazione e di eseguire controlli a campione sulla corretta attuazione degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

\*\*\*

**Altro (§ 6 dello schema di delibera).**

1. L'osservazione ricorda che la delibera Anac 59/2013 prevede che, qualora l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. Si chiede a tal proposito se tale previsione sia confermata in quanto non contenuta nella delibera in consultazione, se l'atto di revoca o modifica debba essere pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" o se debba soltanto essere creato un collegamento con l'atto di concessione originario, e se i dati personali dei beneficiari a cui il contributo è stato modificato/revocato debbano apparire o piuttosto se debbano essere anonimizzati stante l'assenza della base giuridica per la loro pubblicazione. L'art. 26 del d.lgs. 33/2013 infatti prevede la sola pubblicazione degli atti di concessione (**RPCT Regione Toscana**).

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta limitatamente alla precisazione per cui le informazioni già pubblicate vanno integrate con la comunicazione per dare atto delle avvenute modificazioni dell'atto di concessione di vantaggi economici (modifica o revoca). Il testo della delibera è stato altresì integrato con riferimento al fatto che l'atto di modifica o revoca è opportuno sia comunque collocato nella sezione AT, sotto-sezione di primo livello "*sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*", fermo restando che, ove già pubblicato in altra parte del sito, la pubblicazione potrà essere assicurata mediante collegamento ipertestuale. In ogni caso, ove dai dati pubblicati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla situazione di disagio economico-sociale, l'amministrazione dovrà adottare le opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 26.

2. Il soggetto che formula l'osservazione ricorda che in base all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 i dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Si chiede con riferimento agli atti dei criteri e di attribuzione (art. 26 commi 1 e 2), se il perdurare degli effetti debba ritenersi riferito esclusivamente alla fase amministrativa di adozione del provvedimento (es. approvazione graduatoria e attribuzione risorse) ovvero anche alla fase di gestione della erogazione delle somme e dei vantaggi (es. realizzazione, interventi, eventuale revoca etc.). Ciò al fine di definire con esattezza il *dies a quo* per computare il periodo di persistenza indicato dalla legge e anche ai fini del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi.

Si chiede se sia possibile prevedere un periodo transitorio per l'attuazione dei contenuti dell'*emananda* deliberazione in vista dei necessari adeguamenti organizzativi **(RPCT Regione Lombardia)**.

➤ **Opzione scelta:**

L'osservazione è stata accolta e il testo della delibera è stato integrato sotto il profilo che attiene alla durata della pubblicazione e del *dies a quo* per computare il periodo di permanenza dei dati nei siti indicato dalla legge e anche ai fini del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi.

Stante il carattere di novità della delibera, è stato altresì introdotto un periodo transitorio che consente alle amministrazioni, per le erogazioni concesse dalla data di entrata in vigore della delibera, di adeguarsi entro il 31.12.2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati e le informazioni ai sensi degli artt. 26 e 27 sono invece pubblicati tempestivamente.

\*\*\*

**Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1)**

La società che formula l'osservazione, in relazione agli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa in oggetto, sin dal 2014 dichiara di aver implementato sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata "Società Trasparente", dove vengono pubblicati, tra gli altri, gli incentivi riconosciuti **(RPCT GSE SPA)**.

**Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, co. 2)**

La società dichiara di operare per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica degli impianti e il riconoscimento degli incentivi per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti e di valutare e certificare i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica mediante il sistema dei certificati bianchi ("Titoli di Efficienza Energetica" - TEE) **(RPCT GSE SPA)**.

**Sulle modalità di pubblicazione**

In relazione alle complessità e alla eccezionale mole di contributi erogati, la società ritiene possibile assolvere a quanto disposto dalle norme in esame pubblicando in forma aggregata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli incentivi erogati a ciascun soggetto beneficiario che nel corso dell'anno precedente abbia percepito una somma pari o superiore a mille euro **(RPCT GSE SPA)**.

**Sui profili di responsabilità**

La società dichiara che, per accertare eventuali profili di responsabilità, viene svolto un controllo periodico della sezione Società Trasparente **(RPCT GSE SPA)**.

➤ **Opzione scelta:**

I contributi richiamati sono riconducibili ad una richiesta di parere ovvero quella - in deroga all'obbligo di pubblicazione tempestivo previsto dalla legge - di pubblicazione, in forma aggregata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, degli incentivi erogati dalla società. Il tema è stato già trattato in alcune istruttorie passate dell'Autorità. Su questi contributi l'Autorità si riserva di intervenire.